COMMISSIONE V

DIFESA

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 541

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1685) 541

PRESIDENTE 541, 542, 543
CALVI, *Relatore*. 541
BONOMELLI 543
GELMINI. 543
BIASUTTI 543
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 543
PRIORE 543

Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amminisrazione militare, dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza. (2172) . . . 543

PRESIDENTE 543, 544
GORINI, *Relatore* 543

Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica 544

PRESIDENTE 544
GELMINI. 544

Votazione segreta:

PRESIDENTE 544

La seduta comincia alle 9,45.

PRIORE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Di Bernardo.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. (1685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa ».

Debbo avvertire che su questo disegno di legge, la Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole al nuovo testo presentato dal Ministero. Su quest'ultimo verterà la discussione. Il relatore, onorevole Calvi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CALVI, *Relatore*. Negli stati di previsione del Ministero della difesa vengono annualmente iscritti capitoli nei quali sono stanziati fondi per la concessione di contributi, sovvenzioni, compensi, premi e borse di studio a favore di enti, associazioni, istituzioni e persone per attività interessanti l'amministrazione militare nonché per il pagamento delle rette per il ricovero dei figli dei militari.

Mentre in passato nessuna difficoltà è sorta per l'utilizzazione di stanziamenti del genere, da qualche tempo a questa parte la Corte dei conti muove rilievi ai provvedimenti di assunzione di impegni sui capitoli afferenti alle spese in parola. Il predetto organo di controllo, partendo dal principio che la legge di approvazione del bilancio è di carattere esclusivamente formale, ha tenuto a precisare che la pubblica amministrazione non ha « alcuna facoltà di esigere entrate o erogare spese, se esse non trovino già origine in una norma preesistente, di carattere sostanziale ».

Si è reso, pertanto, necessario emanare, così come hanno fatto altre amministrazioni, le norme di natura sostanziale dirette a regolare le suddette erogazioni e a stabilire le forme di esercizio delle relative facoltà discrezionali e gli opportuni controlli dell'impiego delle somme erogate per la realizzazione delle iniziative in vista dei quali le concessioni sono fatte.

All'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge il quale autorizza il Ministero della difesa ad erogare contributi e sovvenzioni a favore di enti, associazioni e istituzioni che svolgono attività interessanti le Forze armate o l'aviazione civile e a circoli e mense di corpi ed enti militari, nonché borse di studio e di perfezionamento in discipline interessanti le Forze armate o l'aviazione civile.

Il disegno di legge richiede che in materia si provveda con decreti ministeriali, che, come tali, saranno soggetti al controllo preventivo e alla registrazione della Corte dei conti.

Con le medesime formalità si provvederà a determinare l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero dei figli dei militari.

Per le sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonché per eventuali premi e compensi a persone estranee all'Amministrazione statale, per prestazioni o attività di interesse militare, è richiesto l'intervento del Ministero del tesoro.

La Commissione finanze e tesoro, che si era riservata di chiedere chiarimenti al competente Ministero, ha dato il suo parere favorevole — in data 18 aprile 1956 — sul nuovo testo proposto dal Governo.

Il nuovo testo si esprime in modo più chiaro per quanto riguarda gli impegni che il Ministero della difesa intende assumere in materia. Esso si compone di quattro articoli anziché di cinque.

L'articolo 1 modificato si articola a sua volta in quattro paragrafi che descrivono in modo specifico gli impegni da assumere con la presente legge ed assorbe l'articolo 3 del testo precedente.

Gli altri tre articoli restano, mutando soltanto la numerazione e sostituendo nell'articolo 2 la parola « orfani » al posto della parola « figli dei militari ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgano attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali, di interesse per le Forze armate e per l'aviazione civile, di associazioni di militari in congedo e di arma nonché di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;

b) borse di studio e di perfezionamento in discipline di interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;

c) contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonché premi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività di interesse per l'aviazione civile;

d) compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi di perfezionamento militari.

I decreti relativi ai contributi, premi e compensi di cui alle lettere *c*) e *d*) sono emanati di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministro della difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari.

(*È approvato*).

ART. 3.

I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

BONOMELLI. Mi sembra irrituale affidare allo stesso Ministero della difesa il controllo circa l'impiego delle somme erogate a quegli stessi enti che il Ministero ha scelto. In sostanza si istituisce uno sterile autocontrollo.

Noi non siamo affatto contrari allo spirito della legge che stiamo esaminando, ma desideriamo che il controllo sull'impiego dei contributi concessi sia fatto da altro ente o dicastero.

PRESIDENTE. Si tratta di controllare che le somme erogate siano impiegate, da parte di chi le ottiene, per gli scopi stabiliti.

GELMINI. È una elasticità che non può essere accettata, bisognerebbe trovare un'altra formulazione che dia maggiori garanzie.

PRESIDENTE. Sulla erogazione delle somme da parte del Ministero della difesa, c'è il controllo della Corte dei conti. Sull'impiego delle somme c'è il controllo del Ministero della difesa. Non mi pare che possano farsi obiezioni alla norma.

BIASUTTI. Ritengo che questo articolo 3 sia superfluo. Noi non facciamo che autorizzare il Ministero a disporre di certi stanziamenti che il Parlamento ha approvato attraverso il bilancio esercitando quindi un controllo di merito.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Circa le osservazioni fatte sull'articolo 3, mi associo alla interpretazione data dal Presidente: il Ministero vigila e controlla sul modo in cui vengono impiegati i contributi concessi.

GELMINI. I nostri dubbi sorgono quando si fa riferimento ai contributi e sovvenzioni da erogare a favore « di persone estranee », come è detto nella lettera *c*) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'articolo 1 è già stato approvato.

Pongo in votazione l'articolo 3 di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Le borse di studio di cui al precedente articolo 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando ».

GELMINI. Dichiaro che la mia parte voterà contro per le ragioni che abbiano esposte e perché non comprendiamo queste sovvenzioni a « persone estranee ».

PRIORE. Noi voteremo a favore perché gli articoli del disegno di legge sono chiarissimi. Porto un esempio soltanto, in risposta alle osservazioni dele collega Gelmini: le mense aziendali — e mi riferisco al caso tipico degli arsenali militari di Taranto e di La Spezia — sono sovvenzionate dallo Stato e amministrate da commissioni interne degli operai. Il Governo dà il danaro, ma il danaro deve essere controllato sul modo come viene impiegato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza. (2172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automobilistico del Corpo della guardia di finanza », sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Gorini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GORINI, *Relatore*. Non ho bisogno di spendere molte parole per raccomandare l'approvazione del disegno di legge. Osservo, però, che la disposizione in esso contenuta dovrebbe avere, a mio avviso, un carattere permanente, in quanto la tecnica dell'armamento è in continua evoluzione e ci troviamo spesso di fronte a materiali non utilizzabili, ma idonei alla vendita o alla permuta.

Il disegno di legge si riferisce al decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alle Amministrazioni militari di vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, sanitari, navali e aeronautici con reintegro del ricavato al proprio bilancio o di permutare i materiali stessi. Questa autorizzazione venne prorogata con successive leggi; ma essendo rimasto un certo quantitativo di materiali che non può essere utilizzato, perché non più rispondente alle moderne esigenze, si è ravvisata l'opportunità di richiamare in vigore le cennate disposi-

zioni per altri due anni e all'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge.

Pur ribadendo l'opportunità di sancire norme permanenti sull'argomento di cui si occupa il disegno di legge, mi dichiaro favorevole e raccomando la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

«Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della Guardia di finanza».

Il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (2173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Poiché il relatore, onorevole Di Bernardo, è in congedo, riferirò brevemente io stesso sul disegno di legge.

La legge 7 maggio 1954, n. 203, ha ripristinato il conferimento della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; in pari tempo è stato soppresso il requisito della appartenenza all'Ordine mauriziano, che la Costituzione ha conservato solo come ente ospedaliero, e pertanto, non essendovi più alcun motivo per cui la onorificenza continui ad essere riservata agli ufficiali, con il disegno di legge al nostro esame essa viene estesa anche ai sottufficiali che raggiungano la prescritta anzianità di servizio.

Propongo ai colleghi della Commissione di voler approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GELMINI. Dichiaro che la nostra parte voterà a favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 7 maggio 1954, n. 203, è sostituito dal seguente:

« *Art. 2.* — La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Le dimensioni e il conio della medaglia per i sottufficiali sono quelli stabiliti per gli ufficiali inferiori.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere annuo presunto di lire 800.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 237 (lire 500.000), n. 242 (lire 150.000) e n. 246 (lire 150.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa » (1685):

Presenti 30
Votanti 24
Astenuti 6
Maggioranza 16
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Utilizzazione dei materiali, di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare, e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza » (2172):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2173):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Belotti, Beltrame, Biasutti, Bonomelli, Buffone, Calvi, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Fanelli, Foresi, Galli, Gelmini, Gorini, Guerrieri Filippo, Lenoci, Masini, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Priore, Stucchi e Viola.

Si sono astenuti dalla votazione (*per il disegno di legge n. 1685*):

Beltrame, Baltaro, Bardini, Barontini, Bonomelli e Gelmini.

È in congedo:

Di Bernardo.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI